



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Titolo I - Principi generali

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'università può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2- Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 3) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3- Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Titolo II - Procedure di selezione

ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - g) i criteri indicati di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, con l'indicazione del punteggio massimo da attribuire a ciascuno di essi, pari a 20 punti per quelli di cui alle lett. a), b), c) e a 40 punti per il criterio di cui alla lett. d) per un totale complessivo di 100 punti;



h) il numero massimo di pubblicazioni, compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;

i) informazioni utili alla presentazione, da parte dei candidati, di una breve proposta di sviluppo della linea progettuale o del programma di ricerca;

3. Le delibere vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 5 - Bando di selezione

1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- Il numero dei posti;
- il programma di ricerca;
- il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- le modalità di selezione;
- i requisiti per la partecipazione;
- i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
- il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- informazioni utili alla presentazione di una breve proposta di sviluppo della linea progettuale o del programma di ricerca;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2) Il bando è pubblicizzato sul sito internet dell'università, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea

3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet di Ateneo.

ART. 6 - Commissione giudicatrice

1). La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei contrattisti è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.

2). La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, dei quali almeno un docente di prima fascia. I componenti devono essere inquadrati nel GSD oggetto del bando e, se il bando indica anche uno o più SSD, almeno due scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione e devono essere in possesso delle competenze specifiche nel GSD cui si riferisce il bando, ovvero nel settore o nei settori scientifici-disciplinari, ove indicati nel bando. I requisiti sono attestati dal Consiglio di Dipartimento.

3). Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, scaduti i termini per la ricezione delle domande di partecipazione.

4). Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

5). La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.

6). Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

7). Eventuali istanze di ricsuzione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate



al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

8). La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario possono avvenire solo per sopravvenuti motivi personali o di salute adeguatamente documentati ostativi all'espletamento delle attività di commissario e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

9). La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

ART. 7 - Candidati ammessi alle selezioni

1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure per i settori interessati del titolo di specializzazione di area medica.

2) Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito di Ateneo.

3) Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore.

ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte di sviluppo della linea progettuale con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta di sviluppo della linea progettuale o del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegata con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4) La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a d) corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.



- 5) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
- 6) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9 - Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.
- 2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli esiti della selezione sono resi noti nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
- 4) Il conferimento dei contratti di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
- 5) Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
- 6) La graduatoria ha validità di sei mesi dalla approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia alla stipula del contratto da parte del/i candidato/i chiamato/i a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
 - d) il GSD e il SSD
 - e) il progetto di ricerca
 - f) il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 3) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.
- 4) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia.



ART. 12 - Proroga dei contratti

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata almeno due mesi prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5) Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

ART. 13 - Rinnovo dei contratti

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione,
- 5) Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

ART. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

ART. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, individuato dal CCNL di riferimento e in ogni caso non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
- 2) Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 3) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo IV - Disposizioni finali

ART. 17 - Norme finali ed entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate e al CCNL.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2025.
- 3) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.